



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Nr. 557/PAS/6909/12015(1)

Roma,

Oggetto: Agenzie di recupero crediti, ex art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (t.u.l.p.s.), come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2008, n. 101.
Chiarimenti.

AI SIGG. RI QUESTORI

LORO SEDI

e, per conoscenza,

AI SIGG. RI PREFETTI

LORO SEDI

AI SIGG. RI COMMISSARI DEL GOVERNO

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
VALLE D'AOSTA

AOSTA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

Con circolare n.557/PAS/11858.12015(1), del 2 gennaio 2008, sulla scorta dei lavori preparatori del provvedimento di modifica normativa dell'art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, imposto dall'attuazione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee relativa alla causa C-134/05 del 18 luglio 2007, sono state fornite le prime indicazioni in ordine alla nuova disciplina delle agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti.

Tali disposizioni vanno ora opportunamente integrate dagli approfondimenti che seguono in considerazione della problematiche operative sinora evidenziate, nonché in attuazione all'atto di "sindacato parlamentare", contenuto nell'ordine del giorno n. 9/6/9 (dell'On. Barbato ed altri), approvato nella seduta dell'Assemblea del 29 maggio 2008, che impegnava il Governo a definire con maggiore precisione, in sede di attuazione del citato art. 4, " ...le modalità dell'esibizione o della comunicazione al cliente della licenza da parte delle agenzie di recupero stragiudiziale di crediti, delle relative prescrizioni, nonché delle operazioni consentite e delle tariffe".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Come noto le modifiche introdotte all'art. 115 del t.u.l.p.s. dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2008, n. 101, hanno riguardato i seguenti aspetti:

1. *La validità della licenza:*

✓ la licenza rilasciata dal Questore di una provincia abilita allo svolgimento delle attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi **senza limiti territoriali**, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità (art. 115, comma sesto).

2. *L'obbligo di avere una sede operativa per lo svolgimento dell'attività:*

✓ pur permanendo l'obbligo di avere a disposizione una **sede operativa**, alle attività di recupero stragiudiziale dei crediti non si applica il comma quarto dell'art.115, secondo cui *“la licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati”* (art. 115, comma sesto e ottavo).

3. *L'onere di affissione della tabella. Modalità alternative di adempimento dell'obbligo:*

✓ l'onere di affissione della **“tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi”**, imposto alle agenzie di affari dal successivo art. 120 del t.u.l.p.s., per l'attività di recupero stragiudiziale dei crediti può essere assolto **mediante** l'esibizione o **comunicazione** al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe (art. 115, comma settimo).

4. *Altri obblighi del titolare della licenza e dei suoi agenti:*

✓ il titolare della licenza è obbligato a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il **registro delle operazioni** (art. 120 t.u.l.p.s.) ed a comunicare all'ufficio che ha rilasciato il titolo autorizzatorio **l'elenco dei propri agenti**. Gli agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'agenzia per la quale operano (art. 115, comma ottavo).

In considerazione di ciò si forniscono i seguenti chiarimenti.

1) **Le indicazioni che devono essere contenute in licenza.**

L'articolo 204 del Regolamento per l'esecuzione del t.u.l.p.s. elenca le indicazioni minime della domanda (che ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo debbono poi essere riportate in licenza) per aprire un'agenzia o un ufficio pubblico di affari, a termini dell'art. 115 della legge, che riguardano:

- a) la natura degli affari a cui si vuole attendere;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- b) la tariffa delle operazioni;
- c) la sede dell'esercizio.

a) la natura degli affari.

Il generico riferimento alla "*natura degli affari*" è imputabile al fatto che la disposizione in esame è applicabile non solo alle licenze per l'esercizio di agenzie il cui rilascio è rimasto nella competenza del Questore, come quelle di "*recupero crediti*", "*pubblici incanti*" ed "*agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni*" ma anche a tutte le altre tipologie di agenzie o uffici pubblici di affari che l'art. 163, comma secondo, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha trasferito nella competenza dei comuni.

Si ribadisce tuttavia che la presente circolare riguarda unicamente le agenzie di recupero crediti, per le quali la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha imposto le modifiche normative di cui si discute. Con riguardo a tale tipologia di licenza si osserva che l'indicazione "*della natura degli affari a cui si vuole attendere*", in ragione delle particolari implicazioni che l'esercizio dell'attività ha con l'ordine e la sicurezza pubblica, necessita particolare attenzione da parte delle SS.LL., con la conseguenza che occorrerà verificare con doverosa puntualità il novero delle attività indicate dal richiedente, al fine di delimitare opportunamente il campo di operatività della licenza, evitando che siano riportate nel titolo autorizzatorio generiche formule che nello svolgimento della medesima attività possano eventualmente indurre il titolare della licenza ed i suoi agenti a travalicare i limiti di operatività della disposizione di cui all'art. 115 del t.u.l.p.s. che sono la gestione, l'incasso e il recupero per conto di terzi di crediti insoluti, in qualsiasi modalità di contatto con il debitore nel rispetto delle norme vigenti, nonché l'espletamento delle attività connesse.

Onde svolgere tali attività il titolare della licenza ed i suoi agenti possono effettuare accertamenti avvalendosi della consultazione di pubblici registri, ovvero acquisendo informazioni presso fonti private, comunque nel rispetto della norme vigenti, con le cautele imposte dal "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", approvato con il decreto legislativo 30 giugno 2003, nr.196, e osservate le prescrizioni imposte dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Resta inteso che l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento dovrà avvenire secondo il principio di pertinenza e per esclusiva finalità di recupero del credito, essendo preclusa ogni attività di natura squisitamente investigativa, per la quale l'ordinamento prevede l'obbligo di munirsi di un diverso titolo autorizzatorio.

Analogamente è da ritenersi preclusa alle agenzie di recupero crediti l'attività di rivendita delle informazioni commerciali elaborate da un istituto autorizzato ai sensi dell'art.134 t.u.l.p.s., ancorché realizzata attraverso la rete internet, mediante la creazione sul sito web dell'agenzia di recupero di un collegamento telematico all'istituto di informazioni commerciali munito di licenza.

b) la tariffa delle operazioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il richiamato art. 204 del Regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s. impone l'indicazione in licenza della *"tariffa delle operazioni"*, mentre l'art. 120 del t.u.l.p.s. prevede che deve tenersi *"permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi"*.

La finalità della disposizione è duplice: tutelare la buona fede del committente e consentire agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza di verificare in sede di svolgimento dei necessari ed opportuni controlli la corrispondenza delle attività autorizzate con quelle effettivamente svolte, quali risultanti dal registro di cui all'art. 120 t.u.l.p.s., nel quale, ai sensi dell'art. 219 del regolamento di esecuzione deve essere indicato, tra l'altro, *"...la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito dell'operazione"*.

Al riguardo occorre prendere atto che la legge (art. 120 t.u.l.p.s.) non conferisce al Questore alcuna specifica potestà di determinare autoritativamente le tariffe delle attività di recupero stragiudiziale dei crediti. La redazione della tabella delle operazioni, con la tariffa delle relative mercedi, da tenere affissa nei locali dove si svolge l'attività, deve essere curata dal titolare della licenza e, quindi, l'Autorità che rilascia il titolo autorizzatorio deve accertare l'esatta corrispondenza delle indicazioni riportate nella tabella, con quelle iscritte nella licenza.

Conforme, quindi, al dettato normativo appare l'individuazione e la conseguente indicazione nella tabella di una tariffa per ogni singolo atto od attività che deve essere effettivamente svolta, nelle varie fasi di esecuzione del mandato conferito dal creditore al titolare dell'agenzia.

Resta inteso che l'Autorità di pubblica sicurezza competente al rilascio dell'autorizzazione è tenuta a controllare il rispetto delle leggi e dei regolamenti da parte delle agenzie ed è sempre legittimata ad intervenire per prevenire specifiche ipotesi di reato, ovvero in presenza di palesi violazioni di legge, quale ad esempio può essere il caso dell'applicazione di tassi usurari sotto la voce *"spese di mora"*, o simili; come pure appare necessario evitare nella tabella dei prezzi il ricorso a formule riguardanti prestazioni assolutamente generiche, come l'indicazione di tariffe per *"spese di istituto"*, ovvero *"di istruzione pratica"*.

In tale prospettiva, anche i *"ribassi"* eventualmente offerti, per aggiudicarsi talune gare o appalti potranno essere soggetti a verifiche, finalizzate ad accertare che l'operazione non avvenga in pregiudizio della qualità dei servizi stessi e dunque, delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica. In ogni caso, ribassi dovuti ad inadempimenti rispetto al costo reale del lavoro vanno evitati con opportuni controlli.

Al fine di semplificare, per quanto possibile, i procedimenti di verifica, le SS.LL. potranno avvalersi della certificazione liberatoria, circa l'adempimento degli obblighi contrattuali, rilasciata dall'"Ente Bilaterale" previsto dagli accordi tra le organizzazioni delle imprese maggiormente rappresentative del settore del recupero crediti e le associazioni dei consumatori.

Con l'occasione si precisa che l'attività posta in essere dagli addetti al recupero dei crediti consta, oltre a quelle connesse e strumentali, delle seguenti attività:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) rintraccio sia telefonico, telematico che domiciliare dell'obbligato anche a mezzo della consultazione di registri e degli elenchi pubblici;
- b) attività di recupero credito che comporti qualsiasi rapporto (telefonico, epistolare, telematico, domiciliare o altro) con l'obbligato ovvero nel rispetto della normativa sulla riservatezza con congiunti e terzi in genere;
- c) delega transattiva ed incasso per conto della mandante ovvero per conto ed in nome della stessa;
- d) redazione della relazione negativa in ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero utilizzabile anche per fini di deducibilità fiscale.

c) la sede dell'attività ed il registro delle operazioni.

Le modifiche introdotte all'art. 115 t.u.l.p.s. dall'articolo 4 del citato decreto legge 59/2008 non fanno venir meno, per le agenzie di recupero dei crediti, l'obbligo di disporre di una sede operativa per l'esercizio dell'attività. Ciò si ricava, infatti, non solo dal contesto normativo passato in rassegna ma anche dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 506 del 07.02.2007) che ha affermato: *"nell'ipotesi di concessione di licenza per l'esercizio di un'agenzia di recupero crediti, l'indicazione dei locali nella licenza concessa, vale ad individuare la sede dell'agenzia,*".

La "sede", quindi, è il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'agenzia; dove viene conservata la documentazione relativa all'attività autorizzata ed in particolare il registro delle operazioni, che ai sensi dell'art. 115, comma ottavo, della legge e degli artt. 219 e 220 del regolamento di esecuzione può essere tenuto in forma cartacea ovvero in modalità digitale.

L'obbligo di tenuta del registro degli affari di cui all'art.120 t.u.l.p.s si considera assolto qualora l'agenzia di recupero crediti abbia adottato il sistema di registrazione AUI – Archivio Unico Informatico, che consente di ottemperare agli obblighi di registrazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, ai sensi dell'art.39 comma 1 del D.Lgs. 231 del 2007, come precisato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro, Direzione Valutaria, Antiriciclaggio ed Antiusura, con nota protocollo n. 91239 del 25 settembre 2008.

Si considera altresì assolto l'obbligo di tenuta del giornale degli affari anche per le agenzie che si muniscono di un programma informatico aziendale, diverso dall'AUI, che consenta la registrazione delle operazioni e dei dati, secondo le indicazioni fornite dall'allegato A alla presente circolare.

In tale ipotesi l'agenzia di recupero crediti dovrà fornire alla Questura, con cadenza trimestrale, idoneo supporto informatico, imm modificabile, contenente una copia di quanto registrato nel periodo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Resta inteso che, quale che sia la modalità di tenuta prescelta (cartaceo, AUI, registro digitale), il registro dovrà essere conservato dall'esercente per un quinquennio a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza al fine di consentire un agile riscontro sulle singole operazioni.

Relativamente, poi, alla sede dell'attività, va osservato che la modifica normativa in parola, facendo venir meno per le agenzie di recupero crediti la previsione contenuta al comma quarto del citato art.115, pone particolari problemi applicativi con riguardo sia alla stipula dei contratti al di fuori della sede operativa dell'agenzia sia alle modalità alternative di assolvimento dell'onere di affissione della tabella delle tariffe.

Su tali aspetti si ritiene doveroso soffermarsi, richiamando la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità di fornire puntuali indicazioni ai titolari di licenza operanti nelle province di rispettiva competenza.

2. Contratti stipulati in luoghi diversi dalla sede operativa dell'agenzia e modalità di esibizione o di comunicazione diverse dall'affissione.

L'attività in parola risulta caratterizzata dal fatto che:

- non trova più applicazione il comma quarto dello stesso articolo 115, secondo cui la licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati;
- il limite provinciale non è più un vincolo indefettibile della licenza e, conseguentemente, il titolo autorizzatorio rilasciato dal Questore di una provincia abilita all'esercizio dell'attività senza limiti territoriali e, quindi, su tutto il territorio nazionale;
- l'onere di affissione imposto dall'art. 120 può essere assolto mediante l'esibizione o la comunicazione al committente della licenza, delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe nonché, ove esistente, del certificato liberatorio rilasciato dall'Ente Bilaterale citato.

Tali innovazioni comportano, come prima diretta conseguenza, che i contratti di assunzione dell'incarico da parte del titolare dell'agenzia o del suo rappresentante ed il conferimento a questi del mandato da parte del creditore a recuperare il credito possono essere stipulati anche con modalità diverse da quelle tradizionali fino ad ora in uso ad esempio via internet.

Al riguardo, per quel che concerne in particolare il commercio elettronico trovano completa applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Allo specifico obbligo di comunicazione imposto dal settimo comma dell'art. 115, il titolare dell'agenzia di recupero crediti od il suo rappresentante, provvederà con le stesse modalità individuate dall'art. 12 dello stesso decreto legislativo, che disciplina specificatamente le "informazioni dirette alla conclusione del contratto", alle quali si aggiungono quelle specifiche previste dal richiamato art. 115.